



REPUBBLICA ITALIANA  
LA  
CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario (relatore)
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio dell'11 dicembre 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 60.988 di protocollo in data 9 novembre 2012, con la quale il sindaco del comune di Seregno (MB) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Seregno (MB).

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

### **PREMESSO CHE**

Il sindaco del comune di Seregno (MB), mediante nota n. 60.988 del 9 novembre 2012, ha posto un quesito in merito alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio connessi all'ufficio del giudice di pace.

Il sindaco premette che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, (in particolare l'art. 3 commi, 2, 3, 4 e 5) ha revisionato la disciplina delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici del giudice di pace, procedendo ad una serie di soppressioni ed accorpamenti territoriali.

In considerazione di tale previsione normativa il Comune di Seregno ha dato il suo assenso di massima al mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace di Desio, sua circoscrizione di appartenenza, condizionando tale assenso alla possibilità che *"le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo"* previste a suo carico siano escluse dal computo del Patto di stabilità e delle spese di personale del Comune di Seregno ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sindaco pertanto chiede un parere in merito a tale possibilità.

### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA**

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere del comune di Seregno può ritenersi ammissibile, riguardando la corretta interpretazione di norme concernenti il rispetto del Patto di stabilità ed i vincoli generali di contenimento della spesa di personale.

### **MERITO**

La questione proposta impone di inquadrare la disciplina prescritta dall'art. 3 commi 2, 3 4 e 5 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 alla luce dei vincoli di finanza pubblica vigenti per le amministrazioni locali (Patto di stabilità e vincoli di contenimento della spesa di personale).

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha comportato la soppressione e l'accorpamento di talune sedi giudiziarie in cui amministrava la giustizia civile e penale l'ufficio del Giudice di Pace.

Il mantenimento della sede giudiziaria, di cui è stata decisa la soppressione o l'accorpamento, può essere proposto dal comune del territorio di riferimento a patto che si accoli le spese di funzionamento della struttura e del personale amministrativo.

La richiamata disciplina si limita a determinare i rapporti finanziari fra Stato ed autonomie locali, regolando la spettanza delle spese di funzionamento a carico del comune che ha richiesto il mantenimento della sede da sopprimere. Restano in capo al Ministero della Giustizia le spese per il personale di magistratura onoraria e le spese di formazione del personale amministrativo.

In sintesi, la razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie può subire eccezioni, senza oneri per la finanza pubblica statale e sempre che il servizio reso sia compatibile con la disciplina di bilancio e con le regole previste per i comuni in relazione al rispetto del Patto di stabilità e ai vincoli assunzionali.

Il servizio giudiziario viene sussunto nell'alveo dei servizi comunali, al pari di altri servizi pubblici erogati ai cittadini, quanto a funzionamento dell'ufficio e a fabbisogno di personale e dunque l'amministrazione comunale, oltre a doverne

sopportare gli oneri economici a beneficio del Ministero competente, dovrà valutare l'impatto dei pagamenti (spesa corrente) con il rispetto del Patto di stabilità e con la disciplina vincolistica prevista in materia di personale, sia con riferimento al contenimento della medesima, sia con riferimento al personale amministrativo giudiziario utilizzato dall'ente locale per il mantenimento del servizio.

Venendo al caso di specie, in assenza di norme derogatorie sull'esclusione di tali oneri economici dalla disciplina vincolistica prevista per gli enti locali soggetti al Patto di stabilità, la richiesta di mantenimento del servizio giudiziario avanzata dall'amministrazione di Seregno non può tollerare condizioni di sorta, atteso che non rientra nella disponibilità ministeriale valutare la condizione di assenso comunale subordinato *"alla possibilità che "le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo" previste a suo carico siano escluse dal computo del Patto di stabilità e delle spese di personale del Comune di Seregno ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni"*.

In conclusione, qualora l'amministrazione di Seregno nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità, si determini ad assumere il servizio giudiziario onorario, ne dovrà incondizionatamente sopportare gli oneri finanziari ad ogni effetto di legge (Patto di stabilità, equilibrio di parte corrente e vincoli di personale).

**P.Q.M.**

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore  
(Dott. Gianluca Braghò)

Il Presidente  
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria  
Il 12/12/2012  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)